

INDICAZIONI FGI PER LA LIMITAZIONE DEI RISCHI DI CONTAGIO COVID 19

1- Attività Addestrativa all'interno delle strutture utilizzate dalle Associazioni/Società affiliate

Per quanto riguarda l'attività sportiva, agonistica e/o di base, svolta all'interno degli impianti utilizzati dalle Associazioni/Società affiliate la F.G.I., su indicazione della Commissione Medica Federale, intende avere ed offrire come unico riferimento le "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" elaborate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2021 e pubblicate anche sul sito federale nell'area denominata "News Coronavirus".

Nel prendere atto di quanto indicato a pag. 9, secondo cpv., delle suddette "Linee Guida" in merito al calcolo del numero massimo di persone ammesse nelle palestre (superficie della palestra/5) si raccomanda, in particolare nei casi in cui la palestra dovesse contenere numerose attrezzature che di fatto diminuiscono la superficie calpestabile, di evitare in modo assoluto il rischio di assembramenti rivalutando, se opportuno, il rapporto indicato dalle "Linee Guida".

2- Accesso alle competizioni/manifestazioni del Calendario Federale 2021

- **Atleti, Tecnici, Ufficiali di Gara, Segretari di Gara, Medici, Fisioterapisti, Massaggiatori**

La F.G.I., su indicazione della Commissione Medica Federale, ritiene opportuno che sia richiesto, analogamente a quanto disposto dalle Autorità competenti in merito all'accesso a manifestazioni, spettacoli etc., di consegnare al momento del primo accesso all'impianto sede della competizione/manifestazione la documentazione denominata "Green pass". Si precisa che il "Green pass" è costituito da uno dei tre documenti sotto indicati:

- Certificato comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
- Certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;
- Certificato di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 eseguito nelle 48 ore antecedenti.

Insieme ad uno dei suddetti documenti sarà richiesta la consegna della dichiarazione relativa alla presa visione dell'informativa sulla privacy pubblicata sul sito federale e comunque disponibile (o affissa) in copia cartacea nel punto di ritiro documentazione.

Per quanto riguarda il certificato di avvenuta vaccinazione, si precisa che a seguito della modifica apportata dall'articolo 14 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, la ***"certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale"***.



Tale certificazione *“è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”*.

Si segnala, peraltro, che la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di guarigione da infezione da SARS-CoV-2 continua, invece, ad avere una **validità di soli sei mesi** a far data dall'avvenuta guarigione certificata dalle Autorità sanitarie competenti. Tale certificazione sarà quindi ritenuta utile per l'accesso all'impianto a condizione che la data del suo rilascio non sia superiore ai sei mesi precedenti la data in cui viene consegnata.

In ogni caso a tutti sarà misurata la temperatura corporea al fine di inibire l'ingresso all'impianto a coloro che dovessero registrare una temperatura pari o superiore a 37,5 ° e rimane obbligatorio indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza nell'impianto (solo gli atleti ne sono esonerati esclusivamente nei momenti di riscaldamento all'attrezzo e durante la loro prestazione di gara).

Si raccomanda di limitare al massimo l'utilizzo degli spogliatoi all'interno dei quali è necessario mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro; non è consentito l'uso delle docce e si raccomanda agli atleti di utilizzare esclusivamente una scorta individuale di carbonato di magnesio così come altri dispositivi o strumenti vari che non dovranno essere condivisi con altri.

○ **Pubblico**

Le disposizioni delle Autorità competenti prevedono che a partire dal 1° giugno 2021 sia consentita la presenza del pubblico alle competizioni/manifestazioni sportive di preminente interesse nazionale approvate dal C.O.N.I. con il limite del 25% sulla capienza e fino ad un massimo di 500 persone.

Dal 1° luglio il pubblico sarà ammesso, con gli stessi limiti, anche nelle altre tipologie di competizioni/manifestazioni.

Conseguentemente a quanto sopra segnalato la F.G.I., su indicazione della Commissione Medica Federale, ferme restando ulteriori e più restrittive indicazioni delle Autorità sanitarie locali, ritiene che nel caso in cui l'associazione/società affiliata organizzatrice della competizione o manifestazione sia in grado di assicurare che all'interno dell'impianto il pubblico non sia in condizione di venire a contatto con coloro presenti in campo gara, o sia attivato il necessario controllo affinché questo non avvenga, possa essere sufficiente la sola misurazione della temperatura corporea prima dell'ingresso nell'impianto al fine di inibire la presenza a coloro che avranno registrato una temperatura pari o superiore a 37,5°. E' inoltre obbligatorio indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'impianto.

All'interno dell'impianto l'associazione/società organizzatrice dovrà prevedere differenti percorsi di ingresso/uscita così come assicurare che sia rispettata la distanza minima di 1 metro tra le postazioni occupate dal pubblico e preassegnate al momento dell'acquisto del biglietto.

ENTRATA IN VIGORE 03.06.2021

